

Giornate di Studio

Le revisioni dei veicoli tra passato e futuro

Convegno nazionale I Edizione
Bologna 22 gennaio 2000

• RESPONSABILITA' E SANZIONI PER IL RESPONSABILE TECNICO DELLE OFFICINE

Il Funzionario del Dipartimento dei trasporti terrestri **Avv. Francesco R.M. Pastore**, in occasione della giornata di studio dal tema: "le revisioni dei veicoli fra passato e futuro" organizzata il 22 gennaio 2000 a Bologna da Egaf.

L'impianto normativo su cui si basa l'attuale sistema concessorio dell'art. 80, comma 8, del C.d.S., ha da tempo evidenziato lacune e incongruenze, riferite ai ruoli (concessionario e responsabile tecnico) ed alle sanzioni che sicuramente meritano l'attenzione del legislatore al fine di rendere le norme più chiare, di maggiore concretezza nell'applicazione e soprattutto rispettose di alcuni principi basilari dell'intero sistema giuridico che le attuali norme sembrano aver travolto.

I ruoli

Le norme prevedono due soggetti, per così dire protagonisti: il **concessionario** ed il **responsabile tecnico**.

Posto che le due funzioni possono coesistere in capo alla medesima persona fisica, le due figure, nell'ambito delle norme generali, sono rapportabili rispettivamente alle figure dell'imprenditore (il concessionario) e dell'istitutore (il responsabile tecnico).

Ma ciò solo concettualmente: infatti mentre il codice civile indica chiaramente quali siano i poteri dell'uno e dell'altro e quali le responsabilità, proprio su questo tema le norme che qui interessano creano un inestricabile intreccio di responsabilità.

La peculiarità, anzi la curiosità della legge, sta nell'aver introdotto nel sistema il principio di responsabilità oggettiva - infatti responsabile delle operazioni è (come vedremo a breve, il responsabile tecnico poiché è lui il soggetto in possesso del requisito tecnico professionale, di cui il concessionario invece può (e spesso è) carente.

L'infedeltà del responsabile tecnico, che certifichi falsamente ad esempio la regolarità delle operazioni, coinvolge la responsabilità "oggettiva" del concessionario che, almeno per definizione, pur vigilando non è in grado di valutare la regolarità delle operazioni effettuate.

Indispensabile appare quindi una diversa individuazione dei ruoli e, di conseguenza, delle responsabilità connesse.

Ruolo e responsabilità propria del responsabile tecnico

Nell'attivare le norme relative alla concessione del servizio di revisione dei veicoli a motore, ampio dibattito ha suscitato l'esatta configurazione del ruolo del responsabile tecnico che alcuni qualificavano come il soggetto responsabile della correttezza delle operazioni dallo stesso poi certificate, altri lo qualificavano invece come una sorta di "direttore di esercizio".

Differenza non da poco in quanto la prima teoria comporta una presenza costante e vigile del responsabile tecnico che di conseguenza certifica le operazioni svolte appunto in sua presenza e dei cui esiti si fa garante.

Della corretta interpretazione delle relative norme, attesa l'importanza e la delicatezza dell'argomento dibattuto, è stato investito il Consiglio di Stato che, in risposta ad apposito quesito posto dal Dipartimento trasporti terrestri, ha ampiamente corroborato la prima teoria con le argomentazioni poi trasfuse dal Dipartimento nella circolare UDG A33 prot. n. 1928/FP3 del 15.12.1999.

Di conseguenza se, come argomentato dal Consiglio di Stato, il responsabile tecnico deve "presenziare e certificare personalmente tutte le fasi che si riferiscono alla sua responsabilità" discende da tale assunto che nessuna operazione può svolgersi in assenza del responsabile tecnico quale ne sia la causa: l'aver chiarito un dubbio ne ha sollevato una miriade.

Quanto di seguito esposto è frutto di personali convincimenti che non coinvolgono il Dipartimento dei trasporti terrestri, nè basano su dottrina o giurisprudenza, che per la novità della materia, sono ancora inesistenti ma solo dalla ricognizione delle norme, interpretate secondo gli orientamenti ed il substrato culturale di chi scrive.

Facciamo dunque un brevissimo passo indietro e riprendiamo il ragionamento sulle sanzioni.

Esse possono essere di duplice natura:

- amministrativa
- penale.

Le **sanzioni amministrative** (revoca della concessione e sanzione pecuniaria) sono proprie del regime concessorio e previste dalle relative e specifiche norme.

Le **sanzioni penali** discendono dal diritto penale e sono riferibili ai c.d. reati propri e cioè quei reati che possono ascrivere solo ai soggetti attivi del reato che rivestono una determinata posizione giuridica o di fatto. Si chiarisce: determinati reati (ad es. omicidio, furto, rapina) possono essere commessi da "chiunque". Altri, quali quelli di cui a brevissimo si dirà, possono essere commessi esclusivamente da chi rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

Proprio a tal proposito sarà indispensabile chiarire (e sarebbe quanto mai opportuno in tal senso un intervento del legislatore) se il soggetto esercitante l'attività di cui all'art. 80, comma 8 C.d.S., rivesta l'una o l'altra qualifica. La questione non è di poco conto in quanto a seconda che il concessionario sia pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, significa la punibilità ai sensi dei seguenti articoli del codice penale.

Qualora sia **pubblico ufficiale**:

Nel secondo caso, e cioè qualora sia considerato **concessionario incaricato di pubblico servizio**, i reati propri sarebbero limitati alle ipotesi previste e punite dagli artt.

Il dubbio non nasce da personali congetture ma dalla constatazione che se l'attività di cui si tratta sembrerebbe quella tipica del servizio di pubblica necessità (attività il cui esercizio è vietato senza una speciale abilitazione dello stato ed il pubblico è per legge obbligato a valersi dell'opera degli esercenti un servizio di pubblica necessità - Art. 359 c.p.), rientra nelle prerogative del concessionario una potestà tipica del pubblico ufficiale (art. 357 c.p.) e cioè la potestà di certificazione.

La giurisprudenza sulla materia è quanto mai variegata, incostante e spesso contraddittoria - ecco il motivo per cui si ritiene indispensabile un chiarimento legislativo.

Ben più ardua poi l'individuazione del soggetto attivo del reato, che, per logica giuridica, andrebbe individuato nel concessionario e cioè nel soggetto in capo a cui viene traslata la funzione pubblica.

Detto soggetto tuttavia si avvale, non per scelta ma per necessità, della collaborazione del responsabile tecnico che è il soggetto in possesso delle particolari conoscenze tecniche indispensabili allo svolgimento delle operazioni e che, si è detto, è l'unico responsabile delle stesse.

Di conseguenza, se i reati propri sono collegati allo svolgimento delle funzioni, soggetto attivo sarebbe il responsabile tecnico che è però un collaboratore del concessionario il quale a sua volta ha il preciso dovere di controllare l'operato di tutti i collaboratori ma manca evidentemente delle conoscenze tecniche necessarie.

Da quanto osservato discende che l'irregolarità o falsità delle operazioni è attribuibile esclusivamente al responsabile tecnico che non possiede però la qualità propria di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che è invece posseduta dal concessionario che viene però chiamato a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, circostanza questa vietata sia dalla costituzione (per ciò che attiene la responsabilità penale) il cui art. 27 dichiara la responsabilità penale come personale, sia, per ciò che attiene la responsabilità amministrativa dall'art. 3 della legge n. 689/81.

Sarà evidentemente compito di chi è preposto alla irrogazione delle sanzioni giudicare se le disposizioni dell'art. 80 del C.d.S. concretizzano l'ipotesi prevista dall'art. 42, comma 3, del codice penale e cioè la responsabilità oggettiva che si basa non sul concorso doloso o colposo con l'agente ma esclusivamente sul "nesso eziologico" e cioè sul rapporto di causalità che la legge individua quando l'evento è comunque riconducibile al soggetto, non a titolo di dolo o di colpa anche lievissima, ma solo sulla base di un collegamento comunque esistente tra la condotta dell'agente e l'evento.

Le sanzioni

Altro argomento importantissimo, su cui si ritiene urgente l'intervento del legislatore è quello relativo alle sanzioni. Il principio generale vigente e codificato è quello della proporzionalità della sanzione i cui parametri sono alcuni elementi variabili ma prestabiliti (es. gravità della violazione, condotta, personalità, recidiva) l'attuale sistema sanzionatorio, ponendosi al di fuori di detti principi prevede una sola sanzione, quella massima della revoca, sostanzialmente applicabile anche per violazioni di lieve entità - inoltre, fatta salva l'ipotesi prevista dal comma 13, dell'art. 80, non è prevista alcuna sanzione per il mancato rispetto delle procedure amministrative o per l'inosservanza delle tariffe.

Anche tali ipotesi, si ritiene debbano essere adeguatamente normate.

